



Ecoisola S.r.l.

Via Carso, 73 - 24040 Madone BG

Telefono 035 991271 Fax 035 4943437

Numero verde 800.122.166

Codice fiscale e Partita IVA 02371570165

E-mail ecoisola@ecoisola.it – ecoisola@pec.it

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 103/2022
Prot. n. 3186 del 14 dicembre 2022**

Oggetto: determina a contrarre e affidamento diretto servizio di somministrazione lavoro tramite Agenzia Interinale – CIG Z883914222.

Viste le competenze in capo al Sottoscritto;

Visti il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il Regolamento interno per l'acquisizione di beni, servizi e forniture approvato dal Comitato unitario di indirizzo e controllo in data 18.04.2018;

Considerato che la società Ecoisola ha la necessità di acquisire, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, il servizio di somministrazione lavoro temporaneo per la sostituzione di due figure professionali che svolgono la funzione di operaio alle dipendenze dirette della società e che sono temporaneamente inabili al lavoro, da impiegare per le necessità di carattere temporaneo della Ecoisola, per un periodo massimo di 6 mesi e per n. 38 ore settimanali e con un valore complessivo massimo di € 20.000,00 (IVA esclusa);

Precisato che detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste dalla Ecoisola, riservandosi la scrivente, la possibilità di richiedere, in sede di esecuzione del contratto, la modifica delle ore originariamente quantificate;

Visto l'art. 36, comma 2 lett.a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ai sensi del quale: 2.Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Dato Atto che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012);

Verificato ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che non vi sono convenzioni attive stipulate da Consip Spa aventi ad oggetto la fornitura suddetta, né è stata rinvenuta sul MePA all'interno del portale www.acquistiinretepa.it la suddetta fornitura;

Dato atto pertanto che in conseguenza di quanto sopra, il sottoscritto ha promosso una richiesta di preventivo di spesa per l'affidamento del servizio somministrazione di lavoro temporaneo mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;

Considerata l'offerta pervenuta da parte di Manpower S.r.l. – filiale di Calusco d'Adda (BG) Via Vittorio Emanuele II, 82 per un costo orario pari ad euro 22,30 (IVA esclusa);

Tenuto conto che: - Il ricorso a tale servizio, ha come finalità quella di consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinario non fronteggiabili con il personale in servizio, nell'intesa che non potrà essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico.

- L'oggetto delle prestazioni lavorative richieste sarà riconducibile al mansionario previsto alla categoria 2 B del CCNL di riferimento FISE ASSOAMBIENTE;

Considerato che l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 rubricato "Determinazione a contrarre" stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Tenuto conto che:

- con l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato si intende perseguire il fine di procurare alla società uno strumento contrattuale dinamico che consente l'impiego temporaneo di personale, con il vantaggio di un inserimento in tempi brevissimi delle risorse necessarie nell'area degli operai, motivate da esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;

- l'oggetto del contratto è l'individuazione da parte della società Ecoisola di una Agenzia per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, autorizzata allo svolgimento della somministrazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quale è l'Agenzia interinale Manpower S.r.l. – filiale di Calusco d'Adda (BG) Via Vittorio Emanuele II, 82;

per l'affidamento di "somministrazione lavoro temporaneo" per la figura professionale ascrivibile alla categoria 2 B del CCNL di riferimento FISE ASSOAMBIENTE da impiegare per le necessità di carattere temporaneo della scrivente società Ecoisola S.r.l.;

- la scelta del contraente è avvenuta mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;

Precisato che:

- Il valore del contratto è stato determinato in via presuntiva nell'importo di 20.000,00 (ventimila virgola zero) iva esclusa;

- Con la stipulazione del contratto specifico, l'Agenzia si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965 ed è tenuta ad adempiere, in caso di infortuni, alle relative denunce;

- L'Agenzia è responsabile della ricerca, selezione, formazione ed inserimento dei Lavoratori temporanei. In particolare sono compiti e responsabilità dell'Agenzia:

- fornire personale già istruito e formato, in relazione alla tipologia di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;

- garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;

- trasmettere all'Ecoisola, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre quindici giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra Agenzia e prestatore di lavoro temporaneo;

Dato Atto che Ecoisola ha effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articolo 17 e 28 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 306 del Decreto stesso fermo restando che Ecoisola osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, prevenzione, informazione nonché di cooperazione e coordinamento con l'Agenzia di somministrazione connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi;

Atteso che l'Agenzia interinale Manpower S.r.l. – filiale di Calusco d'Adda (BG) Via Vittorio Emanuele II, 82 non potrà sospendere l'attività né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che la Stazione Appaltante darà, a causa di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti;

Che per le controversie eventuali che dovessero insorgere fra l'Ente e la Società aggiudicataria è competente il Foro di Bergamo;

Dato Atto che

- ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 il Contratto Specifico (contratto di somministrazione di lavoro) è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

- a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
- b) il numero dei lavoratori da somministrare;
- c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
- d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
- e) la mansione alla quale sarà adibito il lavoratore e l'inquadramento del medesimo;
- f) il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo del lavoratore.

Considerato che a seguito dell'aggiudicazione si procederà, ai sensi dell'art.32, comma 14 del D.lgs 50/2016, alla stipula del contratto mediante scambio di corrispondenza commerciale;

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).

Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.

A pena di nullità assoluta, l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Dato atto, altresì, di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri del sottoscritto, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali il sottoscritto abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti debito credito;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il vigente Statuto della società Ecoisola S.r.l.;

Visto il vigente Regolamento interno per l'acquisizione di beni, servizi e forniture approvato dal Comitato unitario di indirizzo e controllo in data 18.04.2018;

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI PROCEDERE, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro interinale per il periodo massimo di 6 mesi, per n. 38 ore settimanali, decorrenti dal 15 dicembre 2022 e per un importo presunto massimo di € 20.000,00 (IVA esclusa) mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, all' Agenzia interinale Manpower S.r.l. – filiale di Calusco d'Adda (BG) Via Vittorio Emanuele II, 82;

Di DARE ATTO altresì ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto Responsabile del procedimento;

DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente sono:

- l'oggetto e la finalità del presente provvedimento è l'individuazione da parte della società Ecoisola di una Agenzia interinale per la somministrazione di lavoro a tempo determinato quale Manpower S.r.l., autorizzata allo svolgimento della somministrazione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 da impiegare per le necessità di carattere temporaneo della scrivente società Ecoisola S.r.l. per la sostituzione di operai temporaneamente inabili al lavoro;
- la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- il contratto non è soggetto al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del comma 10, lettera b) del medesimo articolo;

DI PRECISARE che l'affidataria si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

DI PRECISARE, altresì, che l'affidataria si impegna a utilizzare un conto corrente dedicato;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento secondo le previsioni del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'apposita sottosezione dell'area denominata "Società trasparente" del sito web della società Ecoisola S.r.l., secondo modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in materia di trattamento dei dati personali ed i principi di pertinenza e proporzionalità;

Di dare atto dell'avvenuta acquisizione del codice **CIG Z883914222**;

Che il sottoscritto provvederà a tutti gli adempimenti di gestione conseguenti.

Il Direttore di Ecoisola S.r.l.
Marcellino Arnoldi architetto

